

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**VISTO** il D.A. n. 7 del 29 luglio 2013 con il quale è stato adottato il Piano Territoriale Paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11,15 ricadenti nella provincia di Agrigento.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 dell'1.7.2016 (supplemento ordinario), recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 18.4.2017, dal signor Moscato Francesco, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avvocato Vanessa Capraro, con sede ad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.2642 del 17.3.2017, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha espresso parere favorevole condizionato sul progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato sito ad Agrigento, in contrada Zingarello – viale Miramare n.9 – (fgl. n. 180; p.la 121), in un'area sottoposta al vincolo di tutela paesaggistica.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTA** la nota n. 23379 del 10.5.2007, con la quale questo Assessorato ha trasmesso il ricorso in esame alla Soprintendenza di Agrigento, perché quell'ufficio fornisse le proprie controdeduzioni in ordine ai rilievi dedotti dal ricorrente, richiesta sollecitata con la successiva nota n. 40947 del 24.8.2007.

**CONSIDERATO** che dette richieste sono rimaste però inevase, e che la mancata produzione delle controdeduzioni non può essere ostacolo permanente e incontrollato alla emanazione di un provvedimento giustiziale quale è la decisione del ricorso, e che pertanto decorso infruttuosamente il termine assegnato per provvedere, il ricorso può essere deciso prescindendo dalla partecipazione del procedimento da parte della Soprintendenza (cfr. direttiva prot. n. 956 del 23.11.2005).

**VISTA** l'istanza datata 18.7.2017, con la quale il predetto ricorrente manifesta il proprio attuale interesse alla decisione del ricorso in argomento.

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n. 101) di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta l'impugnato provvedimento, perchè le condizioni imposte dalla Soprintendenza sarebbe prive di motivazione, a fronte di una dichiarata compatibilità dei

**REGIONE SICILIANA**

progettati lavori con il livello di tutela previsto dal vigente Piano Territoriale Paesistico. Gli interventi sarebbero, inoltre, conformi allo strumento urbanistico, come appositamente attestato dal Comune di Agrigento, rientrando tra quelli considerati di manutenzione straordinaria. Da ultimo viene eccepita la violazione dell'art.46 della L.r. n. 17/1994, avendo la Soprintendenza di Agrigento reso il parere impugnato ben oltre il termine perentorio previsto da quest'ultima norma.

**CONSIDERATO** in ordine alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato, che tale censura appare fondata per le ragioni che seguono.

Con l'atto impugnato, la Soprintendenza di Agrigento ha espresso parere favorevole sul progetto dei lavori di che trattasi, imponendo però una serie di condizioni, ed in particolare sono quattro quelle contestate dal ricorrente e precisamente quelle ai punti "c", "d", "e", "f", che prevedono:

- c) non si dovrà collocare la scala in ferro nel lato nord;
- d) non si dovranno apportare modifiche al tetto di copertura;
- e) non si dovrà realizzare il balcone nel lato est e modificare la pensilina nel lato sud;
- f) la sostituzione della copertura del terrazzino esterno del piano terra dovrà essere fatta con gli stessi materiali di quelli esistenti senza variazione di altezza e superficie, con i pilastri dipinti colore legno o rivestiti in legno.

Deve rilevarsi che, sebbene si sia in presenza di un provvedimento ampiamente discrezionale, ciò non può significare che lo stesso non abbia bisogno di una motivazione, soprattutto con particolare riferimento alle suddette, contestate condizioni. Infatti la natura tecnico-discrezionale del parere della Soprintendenza non esime la stessa *"dal motivare adeguatamente i propri atti, e ciò non solo in virtù della prescrizione legislativa ex L.241/90 e L.r. 10/91, ma anche per evitare che l'esercizio della discrezionalità possa trasformarsi – o anche solo essere percepito dal destinatario dell'atto – quale atto incomprensibile"* ( T.A.R. Sicilia - Palermo – 7 febbraio 2002, n. 357).

La assenza di motivazione, oppure una sua carenza, impedisce di ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'esprimere il proprio parere, che risulta in tal modo viziato, come risulta esserlo sotto tale profilo il parere impugnato n. 2642 del 17.3.2017 della Soprintendenza di Agrigento, la quale non ha effettuato alcuna dimostrata valutazione del pregiudizio arrecato agli specifici valori paesaggistici del luogo dagli interventi progettati.

E' da ribadire che l'atto impugnato ha imposto al ricorrente una significativa riduzione dei progettati lavori, ragione per cui il provvedimento ancor più necessitava di una adeguata motivazione a fronte del sacrificio imposto al privato dalla pubblica amministrazione, essendo necessario spiegare le ragioni, senza le quali il parere appare invero contraddittorio, per cui a fronte di un giudizio complessivo favorevole sul progettato intervento, la Soprintendenza impone un sacrificio all'interessato negandogli buona parte dei progettati interventi.

L'atto impugnato non contiene una articolata motivazione sul pregiudizio che quel territorio subirebbe ulteriormente dalla esecuzione delle opere, con l'indicazione delle ragioni di incompatibilità riferite agli specifici valori paesaggistici del luogo, gli elementi di pregiudizio, e gli aspetti che rendono inaccettabile quel progetto. Invero nell'atto impugnato non vi è alcuna indicazione di quale sia il contesto paesaggistico interessato dalle realizzande opere e le sue caratteristiche, né tantomeno quale sia il tessuto edilizio circostante.

Anzi, si legge nell'impugnato parere *"che il tipo di intervento previsto non è in contrasto con il livello di tutela previsto nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico"*.

**RITENUTO** che tale motivo, assorbente degli altri profili di censura, determina la fondatezza del ricorso de quo (C.d.S., sez. VI, 28 marzo 1992, n. 195; T.A.R. Sicilia – Catania – 13 giugno 1997, n. 1311; T.A.R. Sicilia – Catania – 24 febbraio 2005, n. 304).

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso proposto in via gerarchica con atto qui pervenuto in data 18.4.2017, dal signor Moscato Francesco, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avvocato



**REGIONE SICILIANA**

Vanessa Capraro, con sede ad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.2642 del 17.3.2017 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

**Art. 2)** In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento n. 2642 del 17.3.2017 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, che dovrà nuovamente pronunciarsi sul progetto dell'opera di che trattasi.

**Art. 3)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Palermo, 8 gennaio 2018**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

***Volpes f.to***